



COMUNE DI MODENA
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Tributi

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 4 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 – Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 11/06/2012;
- integrato con efficacia dal 1° ottobre 2012 con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27/09/2012;
- integrato con efficacia dal 1° aprile 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 13/03/2014;
- integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/03/2017.

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e Criteri

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Capo II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 Presupposto d'imposta

Art. 4 Soggetto passivo

Art. 5 Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva

Art. 6 Determinazione dell'imposta

Art. 7 Esenzioni

Art. 8 Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

Art. 9 Sanzioni

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Decorrenza

Allegato A) Tariffe imposta di soggiorno.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e criteri

Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'Ordinamento Giuridico Tributario, il Comune istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva fissato dalla Legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 .

2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi previsti nel Bilancio di Previsione del Comune di Modena per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per i servizi pubblici locali.

3. La destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per le finalità, di cui al precedente articolo 1 e del comma 2 del presente articolo, viene documentata dall'Amministrazione annualmente entro il termine di approvazione del Conto del Bilancio Consuntivo.

CAPO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 Presupposto d'imposta

1. Presupposto d'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Modena, come definite dalla normativa in materia di turismo.

2. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di dieci (10) soggiorni per notte nell'anno: periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per struttura ricettiva.

Art. 4 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Modena, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 3, situate nel territorio del Comune.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato; il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.

Art. 5 Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto.
2. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, provvede per suo conto alla riscossione, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune delle somme incassate a titolo d'imposta entro i quindici giorni del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario allo sportello o in via telematica su apposito conto corrente dedicato;
 - b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e sue filiali;
 - c) altre forme o modalità di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.
4. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente.
5. Il gestore della struttura ricettiva deve annualmente dichiarare, al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo il numero dei soggetti passivi, che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente nella struttura, e la durata del soggiorno, compresi i pernottamenti esenti ai sensi del successivo articolo 7, e comunque ogni altro dato necessario alla corretta determinazione del tributo. La dichiarazione richiesta può essere trasmessa anche in via telematica, con l'apposita procedura dedicata, secondo le modalità e i termini previsti, a cadenza mensile.

Art. 6 Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Modena.
2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

3. La misura dell'imposta è stabilita, in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione della struttura alberghiera, extra-alberghiera e della struttura ricettiva all'aria aperta; mentre per le strutture extralberghiere o di altra tipologia ricettiva prive di classificazione per categoria si applica la misura d'imposta pari ad euro 0,50 come descritto nel prospetto allegato A).

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 12° anno di età compreso;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
- d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
- e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
- f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
- g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso.
- h) i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro.

2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b), c) e d) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni.

3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.g) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.

4. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.h) è la presentazione da parte dell'interessato, al Gestore della struttura ricettiva, della certificazione della scuola alberghiera oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione o il rapporto di lavoro. In alternativa, per i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva può essere

presentato dal Gestore un elenco dei nominativi di tali soggetti, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, da allegare alla dichiarazione.

Art. 8 Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il gestore è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa ai sensi del citato articolo 5 del presente Regolamento.

2. Per l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate nel rispetto dei principi generali ed irrogate secondo le modalità stabiliti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui al precedente articolo 5 comma 5, si applica, salvo specifica disposizione normativa, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Decorrenza

1. Il presente Regolamento, una volta approvato ed esecutivo ai sensi di legge, si applicherà dal 1° luglio 2012.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.